

ELISA OCCHIPINTI

UNA FAMIGLIA DI RUSTICI PROPRIETARI  
LEGATA ALLA CANONICA DI SANT'AMBROGIO:  
I DA TREZZANO

1. *Il luogo di Trezzano e le origini della famiglia*

La prima menzione della località di Trezzano, situata nel territorio pievano di Cesano Boscone risale al 915<sup>1</sup>. Nel marzo di quell'anno venne rogato un documento con il quale Pietro « filius Materni presbyter mediolanensis » donava ai « clericis custodibus ostiariis acolytis et exorcistis » della chiesa di Santa Maria Lemale un massaricio che egli possedeva « in vico et fundo Treciano », che era tenuto e lavorato « per Gisone masario libero homine ». Detto massaricio dava una rendita annua di 8 moggi di mistura (« promiscua »), 12 buoni denari d'argento, 2 pollini, 10 uova e la metà del vino prodotto, e veniva donato perché i chierici della chiesa maggiore milanese e i loro successori « perpetuis temporibus » cantassero vespro, mattutino e il restante ufficio in suffragio dell'anima del donatore e per quella dell'arcivescovo Aicone, al quale forse doveva appartenere originariamente il possesso, altrimenti non si spiegherebbe il motivo di tale suffragio per la sua anima.

Per rinvenire altre notizie inerenti alla località di Trezzano che ci diano anche qualche indizio sui possessori delle terre in quel tempo, dobbiamo arrivare al 997. Infatti il 1 aprile di quell'anno « Anselmus (II) filius quondam item Anselmi (I) » giudice con il figlio Anselmo III, cittadini milanesi, donarono a Costantina figlia di Giselberto giudice di Pavia, case e terre in Trezzano e Gudo<sup>2</sup>, oltre ad una casa posta a Milano vicino alla porta Ticinese dove si trovava la loro abitazione<sup>3</sup>. Seguendo la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia degli Avvocati, operata dal Biscaro, sappiamo che i due Anselmi citati ap-

<sup>1</sup> CDL, n. 457, coll. 790-791.

<sup>2</sup> Guido-ante Biago, ora Guido Visconti, era posto nel territorio della pieve di Rosate, confinante ad ovest con quella di Cesano Boscone, cfr. *Liber Notitiae*, 46 D.

<sup>3</sup> CDL, n. 929, coll. 1631-1636; regesto in G. Biscaro, *Gli attacchi dell'arcivescovo di*

partenevano appunto a tale famiglia, la quale risulta aver posseduto parecchie terre in Trezzano, come vedremo dalla documentazione posteriore<sup>4</sup>.

Soltanto al 1031 si registrò un'altra notizia relativa a terre trezzanesi: a Como, il 10 novembre, Anselmo IV Avvocati « filius bone memorie Anselmi (in) » della città di Milano — si tratta probabilmente di un figlio di Anselmo e Costantina<sup>5</sup> — acquistò per 42 lire di denari d'argento, dalla monaca Gisla figlia di Gotefredo di Albairate e vedova di Tadone di Como, « iuges legiptimas quatuordecim », posti a Trezzano<sup>6</sup>.

Tuttavia le condizioni economiche della famiglia degli Avvocati dovettero attraversare negli anni seguenti un periodo di gravi difficoltà — ricordiamo che è un torno di tempo particolarmente difficile a Milano per la lotta tra l'arcivescovo e i capitanei da una parte e i minori feudatari dall'altra, con il noto intervento dell'imperatore Corrado: tanto più travagliato dunque per la famiglia degli Avvocati dell'arcivescovo, per cui nel marzo 1038 Anselmo IV Avvocati « filius bone memorie item Anselmi (in) », fu costretto a cedere ad Adelgisio prete dell'ordine dei decumani 15 iugeri di terreno posti nella località di Iborino<sup>7</sup>, che quest'ultimo assegnò alla canonica di Sant'Ambrogio di Miliano, in ASL, xxviii (1906), Appendice, t. p. 92. Costantina, vedova di Idone, definita dai donatori « amica nostra », è la sposa di Anselmo in. Dunque questa donazione sarebbe in sostanza il « consultum » che il marito, con il padre, costituivano sui propri beni, per garantire il faderio della moglie (cfr. A. LARIES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, pp. 291-292). Le terre donate a Costantina in Trezzano, ammontavano ad un sedime di 6 pertiche inglesi, 10 iugeri di campi arativi, 4 iugeri di prati, 5,5 iugeri « de silvis stelcatis et castaneis seu roboreis adque gerbis ».

<sup>4</sup> ASM, MD, n. 538; DELLA CROCE, v. 2, f. 125; *Atti priuati*, vol. II, doc. 193, pp. 116-118; citato e regesto in BISCARO, *Gli avvocati*, cit., Appendice, II, p. 22. Oltre alla ricostruzione dell'albero genealogico, notizie, vicende, difficoltà relative alla famiglia degli Avvocati verso la fine del XII secolo, si trovano nel citato articolo del Biscaro.

<sup>5</sup> Così infatti anche dalla ricostruzione dell'albero genealogico operata dal Biscaro (cfr. BISCARO, *Gli avvocati*, cit., p. 10).

<sup>6</sup> La località di Albairate si trovava nel territorio della pieve di Conbetta (*Liber Notitiae*, 46 D), continuante ad ovest con la pieve di Cesano Boscone.

<sup>7</sup> A proposito della vendita del 1031, il Biscaro parla erroneamente di 12 iugeri, cfr. BISCARO, *Gli avvocati*, cit., p. 10.

<sup>8</sup> La località di Iborino viene ancora citata come « castro Iborino », in un documento del 1192 (ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 189). Essa è da identificarsi con Iborino in pieve di Rosate (*Liber Notitiae*, 248 B). Ancora sull'odierna carta geografica si osserva nella zona la località « Madonna del Dosso » che porta tra parentesi la denominazione « Borino », (cfr. Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, f. 45, in SO: « Gaggiano »). Pare dunque sia da escludere l'identificazione della località stessa, a proposito del documento del 1038, con Oreno in pieve di Vinercale, avanzata dalla Santoro (cfr. BISCARO, *Gli avvocati*, cit., Appendice, II, p. 29); viene invece esattamente indicata come « Iborinum (luogo in pieve di Rosate).

gio. Venne riservato ai fratelli di Anselmo Avvocati, Alberto e Ribaldo infante, il diritto di riscattare i beni venduti entro vent'anni, pagando alla Canonica 50 lire<sup>8</sup>.

Dai documenti del XII secolo, gli Avvocati risulteranno essere stati grandi possessori di terre in Trezzano: tuttavia dovettero progressivamente cedere i loro beni, che vennero così, per la maggior parte, attraverso complesse operazioni economiche, nelle mani della canonica di Sant'Ambrogio.

(8) dal Manaresi (cfr. *Atti del Comune*, Indice, p. 617). Possessi nella località di Iborino la Canonica ne mantenne anche in seguito; abbiamo infatti notizia di un breve di Clemente III, datato 23 giugno 1188, con cui il papa confermava alla Canonica tutti i possessi che essa aveva in varie località, tra cui anche quella di Iborino; l'originale di questo breve si trova in ASA, Pegamone del XII secolo, n. 139. Un'altra conferma di possessi della canonica di Sant'Ambrogio in Iborino ci viene da un documento del 3 maggio 1196, quando il preosto Pietro investì a tempo indeterminato Arnoldo Albricci di tutta la terra con un settimo che egli possedeva in quel luogo, ricevendone la terza parte del raccolto e, come affitto per prati, boschi e sedime, a san Martino una somma di denaro, 6 polli e 1 sextario di frumento (DELLA CROCE, I, 11, f. 178).

<sup>9</sup> *Atti priuati*, vol. II, doc. 262, pp. 249-251. Oltre che ad Iborino, la canonica di Sant'Ambrogio già all'inizio del XII secolo, possedeva beni in Trezzano in comune con il monastero di Sant'Ambrogio: la notizia si ricava da un documento riportato nel Codice Diplomatico Milanese (DELLA CROCE, I, 6, f. 129). Si tratta di un livello concluso fra Giovanni abate del monastero di Sant'Ambrogio — per consenso dei fratelli Aligio e Arialdo avvocati dello stesso monastero — e Gerardo presbitero della Canonica, secondo il quale l'abate avrebbe dovuto dare al prevosto « ad habendum et tenendum seu censum redditum libellario nomine usque ad annos virginis novem et deinde in ante usque in perpetuum: id est totam illam portionem que est medietas quam monasterium sancti Ambrosii habet in communio (con la canonica)...» omibus casis et rebus territorii in locis et fundis di San Zenone, Calenzano e Trezzano. I beni di Trezzano erano pervenuti a Sant'Ambrogio da parte del su Ottone Fabri. Il censo che il prevosto avrebbe dovuto consegnare a san Martino era di 2 denari buoni d'argento, sotto pena di 20 lire. Per tale livello, l'abate ricevette 12 lire di buoni denari d'argento, che egli diede poi ai fratelli Nazario e Ambrogio « qui dicti Scopelli », per l'affitto della canea che acquistò da essi. L'atto rogato a Milano venne scritto dallo stesso abate Giovanni. Con la stessa data è riportata (DELLA CROCE, I, 6, ff. 130-131) la promessa dell'abate a non canicare « placitum vel intentio » per la porzione di beni che il Monastero nei luoghi suddetti aveva in comune con la Canonica « et neque de duobus denariis facto quod ligitur in isto libello », e per altri beni posti nella località di Cerro. A conferma di questa « carta promissio », l'abate ricevette dal prevosto Gerardo per i beni suddetti oltre a quelli di Cerro, il fito annuo di 6 soldi che la Canonica aveva della cuneava dello stesso monastero e i beni di Udalberto — pertinenti alla Canonica per giudicato di Anrico « filius Bonifacii », — e per le cose di Solonio — per giudicato di Redolito Scacchabozzi e per una mansueta di launcchild —. Anche questo atto venne rogato a Milano. Ai possessi comuni della Canonica e del monastero di Sant'Ambrogio fino ai primi decenni del XII secolo accenna il Biscaro, il quale intende appunto il documento del 1120 di cui abbiano espresso il contenuto, come prova del « definitivo riparto in natura di tutto quanto le due corporazioni possedevano in comune », cfr. BISCARO, *Note e documenti santambroiani*, in ASL, XXXI (1904), p. 313.

Ancora più tardi sono i primi accenni alla famiglia che prese il nome dalla località di Trezzano: il primo di questi personaggi è Manfredo da Trezzano che il 3 giugno 1151 agì quale testimone ad un atto rogato a Milano, con il quale i fratelli Giovanni e Canalevario Molinari<sup>10</sup> acquistarono per 20 soldi di buoni denari d'argento dei beni giacenti a Garbagnate Marcido, da alcune persone indicate come « de Garbagnate »<sup>11</sup>.

Ancora come testimone il 13 ottobre 1154 compare Garimondo da Trezzano: egli infatti presenziò ad un atto di acquisto di beni nella vicina Assiano, situata nella medesima pieve di Cesano Boscone, operato da Alberto prevosto della canonica di Sant'Ambrogio<sup>12</sup>.

Sei anni più tardi, nel 1160, il messo regio Dionisio nominò il suddetto Lorenzo da Trezzano tutore del minore Guglielmo « filius quondam Nazarii de Vico » per un atto di vendita che questi doveva compiere<sup>13</sup>. È probabile che esistessero rapporti regolari tra la famiglia de Vico di Garbagnate Marcido e i da Trezzano, se nel 1151 Manfredo da Trezzano testimoniò ad un contratto in cui agiva tra gli altri Canalevario Molinari marito di Strania de Vico; tuttavia questi sono gli unici elementi a nostra disposizione.

<sup>10</sup> A proposito di questo personaggio cfr. in questo volume il mio studio, *Piccoli proprietari rurali in Garbagnate Marcido: I de Vico*, p. 730. Per la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia da Trezzano, vedi p. 776.

<sup>11</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 68; DELLA CROCE, t. 8, f. 15v. Da due carte riportate dal Della Croce, abbiamo notizia dell'esistenza all'inizio del xii secolo di un certo Ottone della Barona « de loco Treciano »: ma dato il grande periodo intercorso non è possibile stabilire se costui appartenesse al medesimo gruppo familiare dei da Trezzano di cui abbiamo notizia a partire dalla metà del secolo. Il 15 marzo 1101 Ottone della Barona « de loco Treciano », con la moglie Roldinda vendette ad Ottone « filius quondam Iohannis », cittadino milanese per 41 soldi di buoni denari d'argento milanesi, 8 pezze di campo e 1 di prato e bosco per un totale di 24 perleche e 21 tavole. Dall'indicazione delle confinane, quali possessori di beni confinanti con quelli venduti, oltre ai Pandolfi, compaiono Sant'Ambrogio, San Celso, San Godenzo, un certo Lanfranco e un certo Amitone. L'atto venne rogato a Milano (cfr. DELLA CROCE, t. 6, ff. 5-6). Nel maggio del 1102 lo stesso Ottone « filius quondam Algisi de loco Treciano », e detto della Barona, acquistò da Ottone « filius quondam Olla e alla madre Onia — abitante a Milano — agente unitamente alla moglie Olla et prope flumen Barone », di cui non si conosce l'estensione. Anche questo contratto venne concluso a Milano (cfr. DELLA CROCE, t. 6, f. 19). Dalla citazione del « flumen Barone » possiamo pensare che Ottone fosse chiamato 'della Barona', proprio perché abitava nei pressi di questo corso d'acqua: una roggia Barona scorre tuttora poco più a nord di Trezzano, e non perché proveniente dalla località Barona, sita alle porte di Milano (cfr. Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, f. 45, int. NO: « Bareggio », e int. NE: « Milano-ovest »).

<sup>12</sup> ASA, Pergamene del secolo XII, n. 96.

<sup>13</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 97; vedi in questo volume, Occupanti, *Piccoli proprietari*, cit., p. 740.

Ritroviamo Lorenzo da Trezzano nel 1167<sup>14</sup>, quando fece un 'pignus consulti' alla moglie Romana. Il fratello di Lorenzo, Zampiero, obbligò tutti i suoi beni per garantire Romana.

Nel 1187 Lorenzo da Trezzano acquistò dal milanese Ruggero Pandolfi figlio di Enrico<sup>15</sup> tutti i beni che questi possedeva nella località di Trezzano<sup>16</sup>, ed è qui che la documentazione relativa alle terre trezzanesi e a questo personaggio, sino a qui rapsodica, si fa più nutrita.

Queste prime pur frammentarie notizie riguardanti alcuni membri della famiglia da Trezzano, ed in particolare Lorenzo, che si rivelerà il personaggio chiave nella storia della famiglia stessa, ci permettono di fare un'osservazione preliminare a proposito della 'status sociale': Zampiero da Trezzano risulta essere possessore di beni, se con essi garantisce il 'pignus consulti' fatto alla cognata Romana; Lorenzo agisce come tutor di Guglielmo de Vico, discendente da una famiglia di piccoli proprietari del contado; dunque siamo indotti a pensare che i da Trezzano appartenessero alla classe dei piccoli o medi proprietari del contado milanese<sup>17</sup>.

## 2. *Primi rapporti tra la famiglia da Trezzano e la canonica di Sant'Ambrogio*

Il 4 novembre 1187, a Milano, Ruggero « filius quondam Anrichi qui fuit dictus Pandulfus », cittadino milanese, con la madre Romana e la moglie Binia — le quali agivano con il permesso di Ruggero loro mudaldo, e dopo essere state interrogate dal giudice Goffredo da Vignate, messo regio, — vendettero a Lorenzo da Trezzano per 55 lire e 8 denari di buoni denari d'argento nuova moneta, tutte le case e i terreni che possedevano « in loco et territorio Treciano ». Si trattava di prati e boschi prevalentemente; non ne conosciamo l'estensione esatta a causa di gravi lacune della pergamena, tuttavia possiamo ritenere intorno alle 150 pertiche. Ruggero Pandolfi promise che, quando suo fratello Albertino avesse raggiunto la maggiore età, entro quindici

<sup>14</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 101.

<sup>15</sup> Non sappiamo se costui a sua volta avesse acquistato i beni in questione dagli Avogdati, o da altri eventuali proprietari di terre in Trezzano a noi sconosciuti.

<sup>16</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 163.

<sup>17</sup> A proposito della nascita e dello sviluppo di nuove classi sociali, in concomitanza con la crisi della grossa proprietà fondiaria, cfr. G. VOLTANTE, *La società milanese nell'età privata*, Bari 1933, pp. 154-156.

giorni dalla richiesta avrebbe sottoscritto una carta di approvazione al prezzo della vendita effettuata; nel frattempo, a garanzia, i venditori obbligarono tutti i loro beni; si costituì fideiussore Bonfante « qui dicitur de Leuco » di Milano, che si impegnò per cinque anni, soprattutto per quanto riguardava la sottoscrizione di Albertino nei termini indicati. Inoltre, nella stessa occasione e compreso nel prezzo indicato, Ruggero Pandolfi rinunciò ad un sedime giacente nello stesso luogo, che Lorenzo da Trezzano già prima di questa vendita « tenebat et habebat ». In fondo alla carta vi è un'aggiunta del 24 marzo 1191 riferentesi appunto alla sottoscrizione di Albertino divenuto maggiorenne (18 anni). Tale aggiunta venne stesa dal notaio Guglielmo de Baniera, mentre il precedente contratto era stato rogato da Pietro Abate.

Metà dei terreni comprati nel 1187 da Lorenzo da Trezzano vernero due anni più tardi venduti da questo a Nazario<sup>18</sup>, prette e prevosto della canonica di Sant'Ambrogio per 26 lire di buoni denari d'argento milanesi nuova moneta, appunto circa metà della somma pagata nel precedente contratto<sup>19</sup>. Gli attori di tale vendita, stipulata a Trezzano, oltre a Nazario e a Lorenzo furono la moglie di quest'ultimo Romana e il nipote Giovanni con la propria moglie Olda. Dalla vendita erano esclusi il sedime che Lorenzo già possedeva prima del contratto con Ruggero Pandolfi, un altro piccolo sedime già venduto a Guifredino da Trezzano per 3 lire e 15 soldi e un piccolo campo situato « ubi dicitur ad gorgum » che era già stato acquistato da Pongivacca Longo per 26 soldi. Dalla somma pagata dal prevosto

<sup>18</sup> Si tratta di Nazario Corbo: egli fu prevosto di Sant'Ambrogio dal 1178 al 1194 (cfr. BISCARO, *Note e documenti*, cit., p. 330). Venne più tardi eletto vescovo della città di Asti. Infatti sappiamo da una carta del 18 maggio 1191 (ASM, AD, PERG. FR, cart. 303, n. 197; DELLA CROCE, I, f. 142), attestante un atto di donazione effettuato nella canonica di Sant'Ambrogio, che Nazario « Dei gratia sancte Astensis ecclesie episcopus », donò a Guidone prevosto della chiesa di Sant'Eustorgio posta presso il fossoato di Milano — che riceveva a nome della chiesa — 1 moggio di brada, metà segrile e metà miglio, da consegnarsi tutti gli anni alla canonica di Sant'Eustorgio, su tutti i beni che Nazario aveva comprato da Andrea da Trezzano (fratello di Lorenzo da Trezzano) e da suo nipote Giovanni, fratelli dello stesso luogo e territorio di Trezzano e che erano stati dei Pandolfi. Nazario si impegnò a difendere questo fitto da tutti fino alla pena del doppio. Tale moggio di brada era donato perché fosse istituito un annuale a suffragio dell'anima della madre del vescovo Nazario e degli altri suoi defunti. Venne dichiarato che Nazario aveva comprato i beni con denaro proprio, come infatti si ricava anche dal documento del 1189.

<sup>19</sup> ASM, AD, PERG. FR, cart. 303, n. 169; DELLA CROCE, I, 10, ff. 251-252. La formula usata per indicare la cessione è la seguente: « ...acceptis ab ipso domino preposito de suis propriis denariis, nominatis pro indiviso de medietate de omnibus casis et rebus territoris incidentibus in superscripto loco et territorio Trezzano ».

Nazario risulta quindi che il valore del terreno era un poco aumentato nel corso dei due anni. Nazario agiva personalmente, non a nome della Canonica, e pagò con denaro proprio. I venditori obbligarono tutti i loro beni e nominarono fideiussore Zampiero, fratello di Lorenzo, che si obbligò per garanzia relativamente alle questioni che fossero sorte entro cinque anni<sup>20</sup>. L'atto venne rogato a Trezzano dal notaio Piero Abbate come il precedente.

Lo stesso giorno, il prevosto Nazario, alla presenza dei medesimi testimoni, Balliono figlio di Andrea e Percino fratello di Andrea — che risultarono essere membri della famiglia da Trezzano —, oltre a Guifredo Malfiocci, investiti « locutionis nomine ad bene faciendum » Lorenzo da Trezzano e suo nipote Giovanni di quanto essi gli avevano ceduto<sup>21</sup>. I locatari erano tenuti a consegnare come affitto alla Canonica di Sant'Ambrogio a Milano 2 moggi di frumento e 1 di segale a san Lorenzo, 1 moggio di miglio e 1 cappone a san Michele.

È da rilevare come i beni in questione fossero stati acquistati personalmente da Nazario, che li pagò « de suis propriis denariis », mentre l'affitto della locazione avrebbe dovuto essere consegnato « ad predictam canonicam ». Può darsi dunque che Nazario Corbo avesse fatto un immediato atto di cessione alla Canonica dei beni acquistati, di cui non ci è rimasta notizia<sup>22</sup>. Venne posta la clausola che quando i locatari avessero dovuto recarsi a Milano per consegnare l'affitto, il prevosto avrebbe dovuto dar loro da mangiare a sufficienza; a garanzia Lorenzo da Trezzano e suo nipote Giovanni obbligarono tutti i loro beni.

Il contenuto dei due contratti stipulati il 1 agosto 1189 fa pensare ad una complessa operazione condotta da Lorenzo da Trezzano nel tentativo di acquistare beni. Può darsi che Lorenzo avesse concluso un acquisto superiore alle sue disponibilità di denaro e si fosse visto

<sup>20</sup> Il testo del documento continua poi: « Ibi covam ipsius testibus iudicete Romana et Olida renuntiaverunt omni iuri sibi in ista rerum mediatae, aliquo modo pertinenti et insuper ipsa Romana ibi accepit consultum a prefato viro suo super omnibus suis rebus per litras tres et solidos tredecim qui sunt sua dos inter denarios et mobilium ventilatum. Ipsa vero Olida manifestavit se bonum consultum habere certum de tota sua dotे ». <sup>21</sup> ASM, AD, PERG. FR, cart. 303, n. 170; DELLA CROCE, I, 10, f. 253.

<sup>22</sup> La dott. Annamaria Ambrosioni mi ha gentilmente informato che, dall'esame di gran parte dei documenti relativi all'attività della canonica di Sant'Ambrogio nel periodo in cui fu prevosto Nazario Corbo, non risulta che egli avesse condotto altre operazioni simili a quella compiuta con Lorenzo da Trezzano. Sarebbe interessante tuttavia condurre uno studio su tutti gli aspetti dell'attività economica esificata da Nazario Corbo, sia come prevesto di Sant'Ambrogio che come vescovo di Asti.

costretto a ricorrere per mezzo del prevosto Nazario all'aiuto finanziario della Canonica, vendendole una parte delle terre in questione e ricevendola poi indietro in locazione. L'interesse della canonica di Sant'Ambrogio a sostenere Lorenzo da Trezzano dipesse probabilmente dalla considerazione che, aiutando costui a comperare le terre, si impediva che le stesse restassero o finissero in mano di cittadini o di signori feudali; questo modo di procedere si rivelò in seguito assai utile alla Canonica per affermare la propria signoria sulla zona.<sup>23</sup>

Il contratto di locazione concluso nel 1189, che probabilmente avrebbe dovuto durare per cinque anni — nel documento non veniva esplicitamente indicata la durata del contratto ma, posta la fideiussione quinquennale da parte di Zamperio, può darsi che tutto il contratto avesse tale scadenza<sup>24</sup>. Ci è stata infatti tramandata una convenzione stesa da Martino Gagapisto a Milano, «in brolieto consulum», alla presenza di Giovanni e di Alberto «qui dicitur Longus» e di Refudato Butraffo: con essa Guifredo Longo canonico e beneficiario della canonica di Sant'Ambrogio si accordava con Lorenzo, con Zamperio — il fideiussore del contratto precedente — e con Giovanni da Trezzano, affinché questi tenessero e coltivassero i sedimi, le terre e quanto «ipsa canonica habet et ei pertinet in loco et territorio prefati loci de Derciano». Si noti che non venne indicata né l'estensione né la ubicazione dei terreni: doveva trattarsi quindi di proprietà ben note, quelle vendute cinque anni prima e degli altri acquisti operati precedentemente dalla canonica di Sant'Ambrogio nella località. Il fatto che i da Trezzano avrebbero dovuto consegnare alla Canonica venne fissato in 10 moggi e 5 stiaia di biada, 12 soldi di terzoli e 6 polli, così ripartiti: 4 moggi e 4 stiaia di silegine e 13 stiaia di frumento a san Lorenzo, 4 moggi e 4 stiaia di miglio a san Martino, i denari e i polli a Natale. Rispetto ai termini della locazione del 1189, le condizioni del rinnovo sono molto più gravose, ma bisogna considerare l'aumento dell'entità dei beni locati. I «massari» diedero guadagno e impegnato

<sup>23</sup> Di atti di acquisto operati in territorio milanese da enti ecclesiastici, secondo questo schema e più in generale secondo un formulario ricorrente — ‘usufructuario nomine ad fictum faciendum’, ‘libellatio nomine ad fictum faciendum’, ‘ad tenendum et laborandum et fictum faciendum’ —, in cui cioè l'ex proprietario si riserva la terra in godimento, con la incidenzia di un ecclesiastico, si è occupata G. Rosselli, *Atti di cessione di beni a chiese del territorio milanese*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale (Raccolta di studi in memoria di Giovanni Sonzani)*, I, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milano 1968, pp. 362-364.

<sup>24</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 196; DELLA CHOCE, I, II, ff. 169-170.

rono tutti i loro beni «ita ut unusquisque teneatur tantum pro sua parte», e se non avessero pagato il fitto entro i termini stabiliti, la Canonica «habeat virtutem se intromitendi de ipsis rebus sine contradictione suprascriptorum massarium et facere de eis quicquid ipsi canonice utile fuerit».

Si possono rilevare, a proposito dei due contratti di locazione avvenuti a cinque anni di distanza, alcuni elementi interessanti: infatti, mentre nel primo dei contratti considerati la scadenza dello stesso era assai breve, evidentemente in previsione di un riscatto da parte dei locatari, nel secondo — un contratto di convenzione — non vengono indicati termini di tempo e per la prima volta i locatari stessi sono menzionati come ‘massari’.

Sempre sui rapporti tra la canonica di Sant'Ambrogio e la famiglia da Trezzano a proposito dei beni che Lorenzo aveva acquistato dai Pandolfi, si hanno ulteriori notizie da un documento dell'8 dicembre 1195: si tratta di un atto di vendita che venne stipulato nella Canonica e fatto dal suddetto Lorenzo e da suo nipote Giovanni a Pietro prevosto<sup>25</sup>, agente a nome della Canonica. Il prevosto Pietro Longo pagò ai da Trezzano 31 lire di nuovi denari milanesi — la somma era stata ricavata dalla vendita di altri beni di proprietà della stessa Canonica a Ceriano, località posta nella pieve di Seveso<sup>26</sup> — ottenendo «ad proprium» la cessione di «omnibus illis rebus territoriis cultis et incultis» che Lorenzo e Giovanni possedevano a Trezzano, più un sedime che si diceva essere stato di Enrico Pardolfi, suddetto<sup>27</sup>. In base alle considerazioni fatte precedentemente e al prezzo che venne pagato, pare debba concludersi che i terreni in questione fossero la metà rimasta in proprietà ai da Trezzano dopo la cessione alla canonica di Sant'Ambrogio, avvenuta nel 1189; l'estensione dei terreni era di 17 ingeri. I venditori si impegnarono a difendere i beni soprattutto dalle mogli Romana e Olda; si costituirono fideiussori Ambrogio «de Sancto Julio de loco Boldonasco»<sup>28</sup> e Negro Ferrari di porta Tricina, che obbligarono tutti i loro beni.

<sup>25</sup> Cfr. ASA, Pergamene del secolo XII, n. 206.

<sup>26</sup> *Liber Notitiae*, 174 A.

<sup>27</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 205; DELLA CHOCE, I, II, ff. 169-170.

<sup>28</sup> La località di Boldonasco era posta nel territorio pieve di Tremo, confinante a nord con quella di Cesano Boscone (*Liber Notitiae*, 191 B). Di essa dà notizia anche l'Olivieri, indicandola come frazione di Musocco (cfr. E. OLIVIERI, *Dizionario di toponomastica lombarda*, Milano 19612, p. 95). Ora, ovviamente, la parte del capoluogo.

Ma ancora quel giorno, alla presenza degli stessi testimoni, il Prevosto, a nome della canonica di Sant'Ambrogio, investì 'nomine libelli' i due venditori dei beni appena acquistati, con la clausola che essi non avrebbero potuto venderli senza il suo permesso<sup>29</sup>. Il fitto da consegnare alla Canonica consisteva in 6 moggi di biada e legumi, parte a san Lorenzo e parte a san Michele. Se l'affitto non fosse stato consegnato, dopo un anno dalla scadenza il Prevosto o i suoi successori avrebbero potuto considerare pienamente propri i beni. Venne poi indicata anche la seguente precisazione: « predictum vero factum dari debet tantum a duabus personis »: appunto soltanto Lorenzo e il nipote Giovanni erano tenuti a consegnare quanto stabilito. Può darsi che tale precisazione indicasse anche implicitamente che non dovevano stabilirsi altre persone sul fondo o, se si fossero stabiliti altri, avrebbero dovuto pagare un censo in più.

L'andamento dei rapporti tra la canonica di Sant'Ambrogio e Lorenzo da Trezzano, e in genere la situazione economica dello stesso Lorenzo, si chiariscono dunque meglio alla luce degli elementi del nuovo contratto del 1195. Lorenzo da Trezzano, in condizioni economiche sempre più precarie, si vide costretto a cedere alla Canonica anche il resto dei propri possessi terrieri in Trezzano, secondo il procedimento già sperimentato, cioè conservando a titolo di livello il godimento dei beni in questione<sup>30</sup>.

### 3. La questione del possesso dei beni già appartenuti agli Avvocati

Nonostante le possibilità finanziarie di Lorenzo da Trezzano fossero poco cospicue, egli aveva riscattato nel 1192, insieme ad altre persone, l'honor et districtus su Trezzano<sup>31</sup>. Tale riscatto di oneri signorili che costoro dovevano agli Avvocati nel luogo di Trezzano, in parte perché abitanti e in parte perché possessori di beni, è at-

<sup>29</sup> Tale clausola potrebbe essere indicio della preoccupazione del 'dominus' che i beni non fossero alienati a feudatari o 'cives', persone cioè che potessero sottrarsi alla sua giurisdizione.

<sup>30</sup> A questo proposito vedi ancora quanto osservato da G. ROSETTI, *Atti di cesione*, cit., soprattutto alle pp. 362-364, dove vengono presi in considerazione contratti stipulati in tale senso tra enti ecclesiastici e persone di modesta condizione economica e sociale.

<sup>31</sup> ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 189; DELLA CROCE, I, 11, f. 99; regesto in BISCAIO, *Gli amarali*, cit., Appendice, xxvi, p. 28. Da questo documento non risulta a quanto ammontassero i beni acquisiti con concessi gli 'honores'; l'entità di essi ci viene fornita da una carta del 26 marzo 1200: era di 38 perche e 2 tavole (cfr. *Atti del Comune*, doc. ccxxvii, pp. 321-323).

stato da una carta del 10 marzo 1192, con la quale i fratelli Anselmo, Alberto e Obizone Avvocati<sup>32</sup> « filii quondam Obizonis Avvocati », cittadini milanesi, vendettero « ad proprium et sub dupla defensione » a Lorenzo da Trezzano, Bonomo « qui dicitur Bastono », Balliono figlio di Andrea<sup>33</sup>, Amizone « qui dicitur Bastono » e Lanfranco della Barona, tutti di Trezzano, per 38 lire di buoni denari d'argento milanesi nuova moneta, « omnibus illis honoribus districtis condicis eastrum, que ipsis fratribus universaliter in ipso loco et in eius territorio pertinebant vel pertinere debebant ipsis fratribus in integrum ». Inoltre, comprendendolo nel prezzo indicato, gli Avvocati rinunciarono ad esercitare sugli acquirenti e nel luogo di Trezzano il diritto di castellanza inherente al castello di Iborino. Come abbiamo già avuto modo di osservare, la località di Iborino, indicata qui come sede di 'castrum', si trovava nel territorio della vicina pieve di Rosate, mentre Trezzano era nell'ambito di quella di Cesano Boscone<sup>34</sup>. C'è

<sup>32</sup> A proposito di quest'ultimo personaggio, vedi quanto esposto più oltre, pp. 772-777.

<sup>33</sup> Costui, nipote di Lorenzo da Trezzano, era già stato citato come testimone al contratto di vendita con conseguente investitura nel 1189, vedi sopra, p. 753.

<sup>34</sup> Amizone Bastono compare come fiduciario per cinque anni in un contratto rogato a Milano — non sappiamo in quale anno essendo la pergamena assai rovinata — con cui Lanfranco della Barona (certamente il nostro personaggio) edette ad un certo Amizone Ius quondam Andrei de Trecino» (ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, anno incerto). Ancora Amizone Bastono ricorre con il fratello Zanatio in una carta del 9 giugno 1210 (DELLA CHOCHE, II, 14, f. 81), rogata nella città di Pavia. I due fratelli indicati come « qui fuerunt de loco Trezani », finem et pacem et perdonationem ac tocius sui iuris remissionem fecerunt pro se et pro tota carum parte, in domino Jacobo ecclesie sancti Johannis dominatum preposito Papie, nomine et ad partem dominii Henrici prepositi canonice beati Ambrosii confessoris construite in civitate Mediolani et domini Ambrosii prepositi de Soma, et pries- biteri prepositi qui dicitur de Osenago et Bonacoso et Beltrami Corbi et magistri Girardi et magistri Obizi qui dicitur de Lomacio et Volandi canonicorum eiusdem canonicæ et nominis ei ad partem omnium Robacastelli de la Grue canoniconum sive tocius collegij predicte canonice... nominatis de omnibus dampus et guasti et incendiis et iniuriis et offensionibus et ferulis et maleficiis quibuscumque modis datis seu factis ab ipsis preposito et canonicis vel ab aliquo seu aliquibus de eorum parte et in personis et rebus iāmscripti Amici et Zanaci et de omnibus com- positionibus que possent vel potuerint pro predictis rebus peti », sotto pena di 100 lire di buoni denari milanesi. Alla stessa pena il prevesto e i canonici fecero analogia rinuncia. Testimoni furono Guglielmo Confalonieri, Maruto Tabernario e Ogenio de Zambranello, notatore Ottone Michele. Il Della Croce afferma poi che un'altra rinuncia fu fatta in favore di Alderio « qui dicitur Boffa », cittadino milanese e dei suoi figli « et sociis eorum par- tis », sotto pena di 10 lire di terzoli. Il notaio e i testimoni furono gli stessi.

<sup>35</sup> A proposito della rottura dei vecchi ambiti circoscrizionali, e del fenomeno della formazione delle circoscrizioni di castello, vedi quanto osservato da G. ROSETTI, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo*, Celogno Monzese, Serofi VIII-N, Milano 1968, t. I, pp. 159, 188-189.

nel documento una specificazione che conviene notare: « ita quod a modo in anteia ipsi Lorencius et Bonomus et Amizonus et Lanfrancus cum suis heredibus liberi et indempi esse debeat ab ipsis condicis honoribus districtis castellancis covis mannis carricis alisque rebus que pertinere potuerint in iam scripto loco et in eius territorio integrarier... ». È sintomatico che in una carta dell'anno 1200<sup>36</sup>, in riferimento proprio al contratto-riscatto del 1192, Lorenzo da Trezzano sia definito insieme agli altri riscattanti semplicemente come 'rustici'<sup>37</sup>. Questi 'rustici' avevano lavorato le suddette terre degli Avvocati, e, quando riscattarono le 'condiciones' gravanti su quelle terre, acquistarono anche la proprietà delle terre stesse, come si intuisce dai documenti che esamineremo subito.

Il prezzo pagato per l'acquisto delle terre insieme al riscatto degli oneri signorili non è indicativo, in quanto — come vedremo in seguito — i beni in questione erano sottoposti ad ipoteca da parte dei creditori dei fratelli Avvocati<sup>38</sup>. Non siamo a conoscenza di gran parte delle clausole del contratto e nemmeno del luogo in cui esso venne concluso, essendo la pergamena nella parte terminale assai rovinata.

\*\*\*

Il problema del possesso delle terre di Trezzano già di proprietà degli Avvocati, fu motivo negli anni seguenti di una lite fra tre dei

<sup>36</sup> *Atti del Comune*, doc. ccxxvii, pp. 321-323.

<sup>37</sup> L'allargarsi del fenomeno della crisi dei piccoli proprietari dalla metà dell'XI secolo, e ancor più nel XII, è stato ampiamente messo in luce da G. ROSSERI, *Società e istituzioni*, cit., p. 106, la quale fa notare che: « i piccoli proprietari, ridotti ormai a vivere su terre insufficienti al fabbisogno delle famiglie e non più in grado di competere con il mercato cittadino, cederanno in varie forme alle chiese le loro terre, sulle quali resteranno tuttavia spesso come usufruitiari 'usque in perpetuum'. Diventati in tal modo lavoratori di terreni altri essi furono sottoposti ai pagamento delle 'condiciones', e non diversamente dalla famiglia servile, che nel frattempo aveva fissato nelle 'constituidines' i propri oneri, furono definiti 'rustici' ». Il contratto-riscatto del 1192 è stato interpretato da S. PIANO, in una tesi discussa sotto la guida del prof. C. VIOLENTE presso l'Università Cattolica, nell'autunno accademico 1963-64 (*Il problema della signoria rurale in territorio milanese nei secoli XI-XII*, Lett. fil. 13194), come uno dei non frequenti casi in cui dei rustici riscattano l'honor et districtus, per emanciparsi dalla propria condizione e non essere più soggetti a prestazioni di sorta; in questo caso forse, i protagonisti si riscattarono dalla soggezione alla signoria rurale degli Avvocati, ma caddero sotto quella della canonica di Sant'Ambrogio.

<sup>38</sup> *Atti del Comune*, a. 1199, 31 dicembre, doc. ccxiv, p. 318; regesto in E. RUBOLINI, *Le sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII*, in ASL, xxxii (1905), Appendice, LXXXVIII, p. 270. Si tratta di una sentenza pronunciata dal console Martino di Camnago, nella lite che opponeva Ottone Pristinario de Gruec Avvocati e coloro che avevano riscattato l'honor et districtus' nel 1192.

cinque suddetti rustici e Ottone Pristinario de Gruec Avvocati<sup>39</sup>, che aveva crediti sulle terre degli Avvocati. Ci soccorre in proposito una sentenza pronunciata a Milano il 31 dicembre 1199 dal giudice Martino di Camnago allora console, assistito dall'altro console Manfredo Visconti<sup>40</sup>. I termini della controversia erano i seguenti: Ottone Pristinario chiedeva che Lorenzo da Trezzano e gli altri due — notiamo che alla questione non sono interessati Bonomo Bastono e Lanfrancino della Barona, che può darsi avessero acquistato terre degli Avvocati non ipotecate — gli cedessero le terre che essi avevano acquistato dai fratelli Avvocati<sup>41</sup>, oppure che gli consegnassero 19 lire, somma che Ottone Pristinario aveva dovuto pagare a Pagano Salvatico, oltre a 4 lire meno 16 denari che egli stesso era stato condannato a pagare ad Anslemo di Garbagnate; i quali Pagano e Anslemo, creditori ipotecari del suddetto Alberto Avvocati, avevano proceduto ad evizione sulla casa che Ottone Pristinario aveva acquistato dagli Avvocati, e sul proprio diritto ad agire in tal senso mostravano i documenti. Al contrario i citati uomini di Trezzano non volevano consegnare tale somma sostenendo che Ottone era stato soddisfatto da Ambrogio da Bonate con cui era venuto a transazione per l'annullamento dei suoi diritti e aggiungevano che quando Alberto Avvocati aveva contratto il debito nei confronti di Pagano e di Anslemo era ancora minorenne<sup>42</sup>, per cui l'impegno preso non era valido. Ottone Pristinario ribatteva di non essere stato in alcun modo soddisfatto da Ambrogio da Bonate — non conosciamo per altro i motivi per cui Ambrogio avrebbe pagato la somma — anzi in verità era provato per sentenza che il denaro che questi gli aveva dato era stato restituito, e inoltre aggiungeva che Alberto Avvocati era emancipato quando aveva sottoscritto il debito. Considerato quanto esposto e avuta prova da Ottone Pristinario che egli « nullam colusionem cum Ambrosio de Bonate fecisse »<sup>43</sup>, ma che anzi gli aveva restituito la somma ricevuta, e aveva consegnato le 23 lire meno 16 denari ai creditori degli Avvocati, cioè a Pagano Sal-

<sup>39</sup> Il Discato afferma che « de cruce avvocati » significa il crocicchio, dove erano le caselle degli Avvocati. Probabilmente questa contrada era situata a porta Ticinese, dove appunto fin dal X secolo abitavano gli Avvocati, cfr. BISCARRO, *Gli Avvocati*, cit., p. 21, n. 2.

<sup>40</sup> L'0 attesta il già citato documento del 1199: *Atti del Comune*, doc. ccxiv, p. 318; DELLA CROCE, I, II, ff. 304-305; Regesto in RUMDI, *Le sentenze*, cit., Appendice, p. 270.

<sup>41</sup> Ricordiamo che questi beni non c'erano con quelli contati progressivamente da Lorenzino da Trezzano alla canonica di Sant'Ambrogio.

<sup>42</sup> Alberto viene precisamente indicato come « filius familias ».

<sup>43</sup> Probabilmente questo Ambrogio de Bonate aveva cercato di tacitare le richieste di Ottone Pristinario offrendogli una somma di denaro, perciò questi gli aveva mosso contestazione restituendo anche i soldi già ricevuti.

vatico e ad Anselmo di Garbagnate, il giudice Martino condannò Lorenzino, Giovanni<sup>44</sup> Balliono e Amizolo a cedere i beni ad Ottone Pristinario oppure a consegnargli la somma corrispondente entro trenta giorni.

Ancora a proposito di questa controversia il 26 marzo 1200<sup>45</sup>, nella camera dei consoli di Milano, alla presenza di Guercio de Ostiolo, di Ugone di Castagnanega e di Guidone della Pusterla, il console Giacomo degli Oldani dichiarò che Ottone Pristinario avrebbe dovuto ricevere in possesso i beni, con connesso l'honor et districtus<sup>46</sup>, che erano venuti in mano di Lorenzo da Trezzano e degli altri del contratto del 1192, per l'acquisto effettuato con Bonomo Bastono e con Lanfranchino della Barona dai fratelli Avvocati<sup>47</sup>. Ma ai rustici rimaneva sulle terre cedute a Ottone diritto di evizione per 10 lire meno 26 denari: somma pari alla differenza fra il valore delle terre e la cifra che nel 1199 i rustici stessi erano stati condannati a pagare ad Ottone Pristinario. Venne dichiarato che Ottone Pristinario avrebbe avuto il possesso corporale dei beni richiesti, già degli Avvocati ed ora dei rustici di Trezzano, pagando egli la somma di 10 lire meno 26 denari<sup>48</sup>, così da poterne disporre « salvo iure aliorum creditorum suprascriptorum quondam Anselmi et Alberti fratribus » (Avvocati).

Ma le terre poste nel territorio di Trezzano e possedute un tempo da Anselmo ed Alberto Avvocati furono motivo di ulteriore lite per Ottone Pristinario. Sappiamo infatti che nella Chiesa Maggiore di Milano il 20 aprile 1200 i giudici Arnaldo de Bonbellis e Carnelevario da Vimercate, delegati dai consoli di Milano, pronunciarono sentenza nella lite che opponeva il suddetto Ottone Pristinario a Carnelevario Sansoni<sup>49</sup> che si fece in tale frangente rappresentare dal figlio Alberto<sup>50</sup>. Ottone chiedeva che Carnelevario gli rilasciasse tutti i beni con connesso l'honor et districtus<sup>51</sup> che aveva comprato nel territorio.

<sup>44</sup> Il nipote di Lorenzo da Trezzano, Giovanni, che non figurava nel contratto del 1192, agirà da questo momento sempre solidalmente con lo zio.

<sup>45</sup> *Atti del Consiglio*, doc. ccxxvii, pp. 321-323; citato in GULINI, *Memorie spettanti*, iv, p. 128, con data 26 febbraio.

<sup>46</sup> Come abbiamo già avvertito (v. n. 31), viene indicata a questo punto l'entità dei beni del contratto del 1192.

<sup>47</sup> Il testo presenta da questo punto parecchie lacune, per la cattiva conservazione della pergamena, perciò non risultano chiare le modalità da parte di Ottone del pagamento della somma « ex quibus sunt fibras novem et solidos duos et denarios... pro sorte et solidos sempiterni et denarios quatuor pro... denarios duos... [confiectione istius instrumenti solidos tres... ». A proposito di questo personaggio e della sua azione in Trezzano, vedi quanto esposto più oltre, pp. 722-774.

<sup>48</sup> *Atti del Comune*, doc. ccxxviii, pp. 323-324.

«vis di Trezzano dui tu bonum bastuno, Lanfranchino della Barona, Lorenzo da Trezzano e Amizolo Bastono<sup>52</sup> — beni di cui si parlava dianzi —, oppure pagasse 19 lire, somma corrispondente a quella che Ottone aveva versato a Pagano Salvatico oltre a 4 lire che aveva dato ad Anselmo di Garbagnate. Aggiungeva che i beni degli Avvocati eraano a lui obbligati in pegno per l'evizione del sedime che aveva compreso da quelli, come erano obbligati a Zanatio de Molteno anch'egli creditore, i cui diritti erano passati a lui. Carnelevario ricusava dicendo che Ottone « a quibusdam rusticis de Treciano si de rebus superscriptorum Anselmi et Alberti Advocati evicisse<sup>53</sup>, unde usque ad earum extimationem se ipsi Ottoni non teneri affirmabat ». Tenendo conto appunto del fatto che fino al valore delle terre, Carnelevario non era obbligato nei confronti di Ottone e che la stima fin di 9 lire meno 2 soldi<sup>54</sup> la sentenza pronunciata obbligava il suddetto Carnelevario Sansoni con il figlio Albertino, a restituire ad Ottone entro trenta giorni i beni con connesso l'honor et districtus<sup>55</sup>, oppure a versargli il resto delle citate 23 lire e cioè 14 lire e 2 soldi; Carnelevario invece venne assolto per le altre 9 lire meno 2 soldi (corrispondenti alla stima delle terre), salvo il diritto di Ottone su tale somma in caso di evizione.

Ancora i beni che erano stati degli Avvocati furono oggetto di una sentenza pronunciata a Milano il 21 dicembre 1200 dai consoli Ruggero di Bollate e Giacomo degli Oldani, nella lite vertente fra il suddetto Ottone Pristinario e Soldano de Intus Turrini di San Pietro alla Vigna<sup>56</sup>; Ottone chiedeva che Soldano gli restituisse una pezza di prato nel territorio di Trezzano — ovviamente già appartenuta agli Avvocati — oppure pagasse le 19 lire da lui (Ottone) versate a Pagano Salvatico e le 4 lire date ad Anselmo di Garbagnate, per l'evizione fatta sulla casa che egli aveva — come abbiamo già visto — acquistato

<sup>50</sup> Sono le stesse persone per le stesse terre, evidentemente vendute nel frattempo dai rusticis di Trezzano a Carnelevario Sansoni.

<sup>51</sup> Come abbiamo precedentemente osservato quest'a definizione di 'rustici' per Lorenzo da Trezzano e per gli altri riscattanti-acquirenti, dell'anno 1200, ci conferma nell'ipotesi avanzata: nonostante il contratto riscatto del 1192 essi erano e rimasero soggetti agli oneri signorili.

<sup>52</sup> Vedi documento precedente.

<sup>53</sup> In realtà il testo dice: « res ab ipso Ottone evicte fuerint exsimite usque ad libras novem et solidos duos de iuncticio debito », ma pensiamo trattarsi di una scissio del notaio: infatti più oltre per due volte è detto: libris novem minus solidis duobus », e infatti questa somma aggiunta a quella che Carnelevario avrebbe dovuto pagare dà proprio 23 lire. Si *Atti del Comune*, doc. ccxxiv, pp. 322-323; regesto in Rivotri. *Le scienze*, cit., LXXX, p. 270.